

## **ALLEGATO "B1"**

### **"PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' CASCINASSA "**

**COMUNE DI POIRINO (TO)**

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

### **PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE**

**PROPONENTE: Ditta Industria Laterizi San Grato S.r.l**

## **PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:**

### **1.0**

**Prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78**, la ditta dovrà inviare al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con la localizzazione del tracciato della linea elettrica dopo lo spostamento ed una relazione descrittiva sulle modalità e le tempistiche di realizzazione.

Tale spostamento dovrà comunque avvenire prima dell'inizio della coltivazione sul 3° lotto di progetto;

### **1.1**

**Prima dell'inizio della coltivazione** dovrà essere realizzata la pista d'accesso all'area di cava ed il guado, previsti in progetto;

### **1.2**

La realizzazione del guado sul Rio Secco dovrà avvenire mediante posa delle previste tubazioni in modo tale da mantenere l'estradosso a quota non superiore a quella del fondo alveo naturale, con i relativi raccordi a monte e a valle. Si ricorda che, per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione, dovrà essere inoltrata apposita istanza al Sette OO.PP della Regione Piemonte, in marca da bollo e corredata da elaborati in duplice copia modificati come sopra riportati;

### **1.3**

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Poirino, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.124 (pp.cc.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23;

### **1.4**

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

### **1.5**

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta **di 267 m s.l.m** , eccetto che nell'area destinata a stagno per cui la quota assoluta di riferimento è **265 m s.l.m**, indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

### **1.6**

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a **20 m** dalla cabina elettrica, dal ripetitore per telefonia mobile, dalle cascate limitrofe, dai sostegni delle linee elettriche e dalle vie carrozzabili di uso pubblico;

### **1.7**

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

### 1.8

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

### 1.9

Le scarpate in fase di coltivazione abbiano inclinazione non superiore a 30 gradi sessagesimali;

In fase di recupero ambientale, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, le scarpate dovranno essere profilate secondo la geometria indicata in progetto:

- scarpata con inclinazione pari a 20° sessagesimali in tutte le aree al contorno dell'area di scavo e al contorno dello stagno;
- scarpata con inclinazione pari a 4,6° sessagesimali nelle aree a debole pendenza ubicate nel settore sud-occidentale;
- scarpata con inclinazione pari a 11° sessagesimali nelle 2 aree destinate alla fitodepurazione;

### 1.10

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere secondo i lotti individuati in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire il recupero ambientale in corso d'opera, garantendo la realizzazione degli interventi previsti nei 4 step indicati a 5-10-15 e 20 anni. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, secondo le modalità indicate in progetto, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

### 1.11

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto: fosso di guardia esterno all'area di cava nel settore NW, fosso di scolo nella porzione Est, fosso nel settore NO al piede della scarpata, fosso di scolo verso il Rio Secco, fosso a monte dell'area di fitodepurazione estagno, fossi di scolo temporanei;

### 1.12

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

### 1.13

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

### 1.14

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

### 1.15

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione

sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, con indicazione del consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate l'anno precedente e da attuare nel corso dell'anno, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

#### 1.16

Ogni 2 anni dall'autorizzazione dovrà essere presentata copia di tre fotografie aeree in successione dell'area interessata dall'intervento estrattivo;

#### 1.17

**Una volta all'anno**, in occasione degli eventi meteorici più rilevanti, sia eseguito un prelievo sulle acque provenienti dallo stagno di cava ed immerse nel Rio Secco; sui campioni prelevati siano eseguite analisi con ricerca dei solidi sospesi ed idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere trasmesse con frequenza annuale all' ARPA, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino.

#### 1.18

**Prima dell'inizio della coltivazione**, sia messa in opera, come indicato in progetto, la duna in terra di protezione, con funzione di mitigazione dell'impatto acustico;

#### 1.19

Sia condotta, come indicato in progetto, una campagna di rilievi fonometrici durante le lavorazioni, finalizzate alla verifica dei livelli sonori stimati. Si comunica inoltre, che per le lavorazioni comportanti il superamento dei limiti acustici normativi, ma di durata limitata nel tempo, è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale di competenza un'autorizzazione temporanea al superamento dei valori limite d'immissione di rumore, così come previsto dall'art. 6 della L. 447/95.

## 2

### **Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:**

#### 2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive.

Nella successiva stesura del terreno vegetale, si raccomanda di arricchirne la matrice argillosa con apporti di sostanza organica (letame o compost di qualità). Per il ripristino delle condizioni edafiche nella copertura pedologica, inoltre, si propone la messa a coltura di un prato stabile polifita che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e di intensa attività biologica;

#### 2.2.

**Nell'arco del primo quinquennio** siano realizzati gli interventi sulle aree in disponibilità non interessate direttamente dallo scavo, come da progetto presentato;

#### 2.3

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

## 2.4

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

## 2.5

Siano attuati come da progetto gli interventi di recupero nelle cinque unità ambientali:

- versante del settore sud-occidentale caratterizzato da debole inclinazione: interventi di ripristino orientati ad una destinazione finale agricola;
- scarpate a 20 gradi: impianti arborei-arbustivi a carattere naturaliforme;
- area sub pianeggiante: interventi mirati ad una destinazione in parte agricola e in parte naturalistica (impianto arboreo-arbustivo) , con un area destinata a stagno;
- aree in disponibilità non interessate direttamente dallo scavo (intorno a c.na Cascinassa e nelle superfici perimetrali dell'area di scavo): interventi di potenziamento e manutenzione della vegetazione esistente;

## 2.6

Sia previsto un miglior inserimento dello stagno di maggiore dimensione che si realizzi attraverso la messa a dimora di un canneto in consociazione con *Phragmites spp.* e *Typha spp.*, nella zona di perimetro, di un cariceto alle spalle di questo e di vegetazione erbacea igrofila in transizione con il prato stabile che si costituirà su tutta la zona soggetta a rinaturalizzazione;

## 2.7

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

## 2.8

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

## 2.9

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

## 2.10

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.15, 1.16 e 1.17** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

## 2.11

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al progetto ventennale sia fissato in **1.129.000 EURO**, suddivisi come segue:

- **403.000 Euro per il primo quinquennio**
- **218.000 Euro per il secondo quinquennio**
- **245.000 Euro per il terzo quinquennio**
- **263.000 Euro per il quarto quinquennio**

La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

### **a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:**

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

### **b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:**

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti

dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

**c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:**

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) é esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidjussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

**d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:**

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.  
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.